

Presentazione

MARGHERITA CASSANO

PRIMA PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

LUIGI SALVATO

PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Introduzione

ROBERTO GIOVANNI CONTI

GIUSEPPE DE MARZO

MAGISTRATI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA

ANTONIO CARRATTA

PROF. ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Intervengono

EDUARDO CAMPESE

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ELENA D'ALESSANDRO

PROF.SSA ORDINARIA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

UNIVERSITÀ DI TORINO

GUIDO MERCOLINO

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

PAOLO BIAVATI

PROF. ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

ALESSANDRO EPE

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA

CORTE DI CASSAZIONE

STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Irene **Ambrosi**, Alessandro **Centonze**,
Gian Andrea **Chiesi**, Roberto Giovanni **Conti**,
Angelo **Costanzo**, Giuseppe **De Marzo**,
Stanislao **De Matteis**, Gianluigi **Pratola**,
Piero **Silvestri**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*



Eccezione di difetto di giurisdizione nel procedimento di riconoscimento di sentenze straniere

A proposito di Cass. 34969/22

Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di Cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832337 - fax 06.6883411

***Corte Suprema di Cassazione
Roma, 31 maggio 2023, ore 14.30
Aula Giallobardo e Aula Virtuale Teams***

Oggetto: Il regime di proponibilità e rilevabilità dell'eccezione di difetto di competenza giurisdizionale in tema di riconoscimento di sentenze straniere si pone all'attenzione delle Sezioni Unite grazie alla ordinanza n. 34969 del 28 novembre 2022. La Prima Sezione Civile della Cassazione ha infatti rimesso «il ricorso al Primo Presidente per l'eventuale sua assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c, affinché le stesse stabiliscano se, nell'ambito di un giudizio di riconoscimento, in Italia, dell'efficacia di una sentenza straniera, la parte ivi convenuta, che si sia ritualmente costituita nel giudizio svoltosi innanzi al giudice a quo senza sollevare, in quella sede, alcuna eccezione circa la carenza della “competenza giurisdizionale” di quest'ultimo, possa ancora formulare una siffatta eccezione innanzi al giudice della invocata delibazione oppure se la stessa possa essere sollevata di ufficio da quest'ultimo».

Nell'ordinanza vengono esaminati la portata dell'art. 64, comma 1, lett. a), l. 31 maggio 1995, n. 218, attraverso l'analisi del provvedimento impugnato e di alcune pronunce che sono intervenute sul tema.

In particolare, il provvedimento impugnato, richiamando il principio espresso da Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2015, n. 21946, ha risolto negativamente il quesito se la libera scelta di costituirsi nel procedimento instaurato innanzi all'Autorità Giudiziaria

straniera senza sollevare, in quella sede, alcuna contestazione in punto di “competenza giurisdizionale” della medesima Autorità, abbia consumato definitivamente il potere della parte di eccepirla o, per il giudice ad quem (adito, ex art. 67, l. 218/1995, per ottenere il riconoscimento dell'efficacia in Italia della decisione resa da quell'Autorità), di rilevarne il difetto di giurisdizione. Ciò sul presupposto secondo cui, qualora la parte avesse eccepito in quella sede il difetto di giurisdizione del giudice straniero, quest'ultimo avrebbe senz'altro rigettato l'eccezione.

La Corte dubita della correttezza di tale approdo in quanto autorizzerebbe a sostenere che una verifica da parte del giudice ad quem sull'ipotetico esito dell'eccezione nel giudizio a quo vi debba essere comunque, dovendo ritenersi operante la preclusione processuale di cui all'art. 64, l. 218/1995 solo nel caso di prognosi favorevole. Si avrebbe dunque un inedito regime di preclusione della eccezione secundum eventum litis.

Metodologia: Il corso si propone di fornire un contributo al dibattito sulla controversa questione, a breve oggetto di scrutinio ad opera delle Sezioni Unite, relativa alla proponibilità ad istanza di parte ed alla rilevabilità ex officio dell'eccezione di competenza giurisdizionale che sia stata sollevata per la

prima volta di fronte al giudice italiano in sede di riconoscimento dell'efficacia di una sentenza straniera. Le relazioni saranno svolte nella modalità classica “frontale” (eventualmente con l'ausilio di slides); al termine si svolgerà un dibattito con i relatori.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati, ai docenti universitari ed agli studenti del Dipartimento di giurisprudenza, oltre ad essere aperto alla partecipazione di ogni altro interessato.

La frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

Responsabili del corso: Roberto Giovanni Conti, Giuseppe De Marzo